
Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Circolare n. 13/2020 - Entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione del DL Liquidità (L. 40/2020)

Si informa che è stata emanata la circolare 13/2020 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI gestore, comunica, a seguito dell'autorizzazione concessa dalla Commissione Europea con comunicazione C(2020) 4125 del 16 giugno 2020 in riferimento alla misura di aiuto SA.57625 - "Loan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI – Amendment to the scheme SA.56966", le modifiche introdotte alle misure previste dall'articolo 13 del Decreto Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, e descritte nella Circolare 12/2020 dell'8 giugno 2020, sono applicate alle richieste di ammissione all'intervento del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020 (le Circolari 12/2020 e 13/2020 sono disponibili nella [pagina Circolari operative](#) del sito Internet del Fondo di garanzia).

Alla luce delle modifiche introdotte è stata pubblicata anche la versione aggiornata dell'Allegato 4 che i soggetti richiedenti dovranno acquisire dal soggetto beneficiario finale per la presentazione delle richieste di garanzia diretta e di riassicurazione/controgaranzia. La nuova versione prevede, per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali appartenenti ai settori Edilizia e Immobiliare così come definiti alla Parte IX delle vigenti Disposizioni operative, la possibilità di poter utilizzare come parametro di riferimento, al punto c), della scheda 1 – punto 17.A, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (le versioni aggiornate dell'Allegato 4 sono disponibili nella [pagina Modulistica](#) del sito Internet del Fondo di Garanzia).

Ad integrazione di quanto comunicato con la Circolare MCC n. 12 dell'8 giugno 2020, si specifica, inoltre che:

- ai sensi della Lettera d), comma 1, articolo 13, è prevista la possibilità di:
 - cumulare la garanzia del Fondo (garanzia diretta o riassicurazione/controgaranzia) e la garanzia concessa da Confidi o altro fondo di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento;
 - concedere la riassicurazione e la controgaranzia del Fondo in misura pari all'80% sulle garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, in misura pari al 100% del finanziamento.

- ai sensi della Lettera e), comma 1, articolo 13:
 - in riferimento alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo relative alle operazioni finalizzate alla rinegoziazione e/o al consolidamento di finanziamenti non già garantiti dal Fondo ed effettuate dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario, i requisiti del credito aggiuntivo in misura non inferiore al 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento e della riduzione del tasso di interesse, descritti nella Circolare 12/2020 del Gestore, devono essere rispettati ai fini

dell'ammissibilità alla garanzia del Fondo qualora la richiesta sia presentata a partire dal 19 giugno 2020 e l'operazione sia deliberata dal soggetto finanziatore non prima della medesima data;

- in riferimento alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo relative alle altre operazioni finalizzate alla rinegoziazione e/o al consolidamento di finanziamenti (diverse da quelle di cui al punto precedente), i requisiti del credito aggiuntivo in misura non inferiore al 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento e della riduzione del tasso di interesse, descritti nella ~~predetta~~ Circolare 12/2020 del Gestore, devono essere rispettati ai fini dell'ammissibilità alla garanzia del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo qualora la richiesta sia presentata a partire dal 19 giugno 2020 e l'operazione sia deliberata dal soggetto finanziatore non prima della medesima data. Si ricorda che, per tali operazioni, nel caso in cui i requisiti non siano rispettati, la richiesta può essere presentata ai sensi dei Regolamenti "de minimis";

Per le richieste di ammissione presentate prima del 19 giugno 2020 e riferite ad operazioni deliberate dal soggetto finanziatore prima di tale data, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

- ai sensi della Lettera n), comma 1, articolo 13, la garanzia concessa dal Fondo riguarda la sola quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Pertanto nel caso di rinegoziazione/consolidamenti di debiti pregressi, la garanzia interverrà soltanto sulla quota di credito aggiuntivo (la cui misura minima è definita dalla Lettera e), comma 1, articolo 13)

Si comunica infine che nella [pagina Guide e manuali](#) sono disponibili le versioni aggiornate delle seguenti guide:

- "Guida Operativa per l'inserimento sul Portale FdG delle richieste di garanzia del Fondo ai sensi del DL Liquidità post conversione";
- "Finanziamenti fino a 30.000 euro. Guida operativa per l'inserimento delle richieste sul Portale FDG".

.....

CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Mediocredito Centrale SpA
Viale America, 351
I -00144 Roma

<http://www.mcc.it>

<http://www.fondidigaranzia.it>